

Progr. 19

ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Provincia autonoma di Trento

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione n. 18

di data 14 febbraio 2018

**Oggetto:** Affidamento alla Società Natourism S.r.l. dell'incarico di consulenza relativo alla seconda rivalidazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile Fase I.

## IL DIRETTORE

- Premesso che la Carta Europea del Turismo Sostenibile, ideata da EUROPARC Federation rappresenta uno strumento volontario e contrattuale tra l'Ente di Gestione di un parco, le imprese turistiche e la popolazione locale, per lo sviluppo di un turismo in armonia con la gestione sostenibile delle risorse naturali dell'area protetta;
- considerato che la Carta si concretizza attraverso un Programma di azione di durata quinquennale costruito attraverso la collaborazione e il partenariato del settore pubblico, privato e la popolazione che assieme individuano la strategia dell'area protetta nel settore del turismo sostenibile;
- visto che il percorso della Carta Europea del Turismo Sostenibile, secondo la logica del miglioramento continuo che sottende tutti i processi di certificazione, prevede che l'area protetta accreditata e il suo territorio di riferimento, siano soggetti ogni cinque anni ad una rivalutazione da parte di Europarc Federation;
- preso atto che il Parco ha ottenuto per la prima volta la certificazione nel 2006, dopo un processo di partecipazione e definizione della strategia iniziato nel 2004;
- considerato che nel corso del 2011, decorsi i 5 anni dalla certificazione, il Parco ha avviato e concluso nel 2012, il processo della prima rivalutazione della CETS, ridefinendo una nuova strategia di turismo sostenibile attraverso la stesura di un nuovo Programma d'Azione di valenza quinquennale, frutto di un lavoro condiviso con il territorio, che contiene le nuove linee guida di indirizzo per la fruizione turistica sostenibile e consapevole del territorio;
- visto che il Parco si trova a dover affrontare la seconda rivalutazione, che prevede la possibilità di effettuare la "desk re-evaluation", ossia la possibilità di effettuare il rinnovo senza effettuare la verifica in loco da parte di un Auditor individuato da Europarc;
- considerato che con nota di data 21 novembre 2017, ns. prot. n. 5111/9.3 è stato comunicato a Federparchi - Europarc Italia che la referente del progetto rimarrà assente, per motivi personali, per un periodo medio lungo; questa assenza ha inevitabilmente frenato i tempi necessari per presentare la documentazione relativa alla seconda rivalutazione della Fase I della CETS, pertanto è stata richiesta una proroga dei termini, dovendo il Parco esternalizzare l'incarico ad una Società che si occupi sia dell'organizzazione del processo partecipativo che della stesura del documento strategico;
- preso atto che con nota di data 12 febbraio 2018 (ns. prot. n. 521/9.3 di data 12 febbraio 2018) Europarc ha comunicato l'estensione del periodo per la presentazione della documentazione relativa al processo di rivalutazione, fino ai primi di maggio. Con la medesima nota veniva inoltre comunicato che le spese relative alla rivalutazione ammontano ad € 3.000,00 (comprensivo di IVA);

tenuito conto del fatto che la referente del progetto è assente, per motivi personali, l'Ente intende procedere con il percorso della seconda rivalidazione della Fase I della CETS, avvalendosi del supporto di professionalità esterne;

si rende pertanto indispensabile avvalersi di una specifica collaborazione esterna, sulla scorta anche dell'esito negativo di una verifica effettuata dalla Direzione relativamente alla presenza nell'ambito della Amministrazione di figure professionali in possesso di adeguata professionalità e preparazione specifica nelle materie di interesse;

precisato altresì che l'affidamento diretto di un incarico ad un soggetto esterno all'amministrazione, è consentito, ai sensi del capo I bis della legge provinciale n. 23 del 1990:

- quando non ha ad oggetto l'esercizio di funzioni pubbliche, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5);

- al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e, cioè: per il perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto non presente o comunque non disponibile nell'amministrazione; per l'impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies);

valutata pertanto l'opportunità di affidare un incarico di consulenza ad un soggetto esterno all'amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I bis della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e ss. mm. ed in particolare ai sensi dell'articolo 39 sexies comma 2 della predetta Legge Provinciale n. 23/90;

visto in particolare l'articolo 39 octies, comma 3, lettere a) e b) del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nonché le relative istruzioni operative contenute nel paragrafo F), punto 1 della Circolare del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali della Provincia autonoma di Trento, di data 5 novembre 2008 - da ultimo aggiornate con Circolare di data 27 gennaio 2016 e Circolare di data 17 marzo 2016;

atteso dunque che, essendo richiesto un contenuto di elevata professionalità per lo svolgimento delle attività descritte nelle precedenti premesse, e non essendo tali competenze oggi disponibili all'interno dell'amministrazione, la scelta di affidare a tale scopo un incarico di consulenza scientifica ad un soggetto esterno all'amministrazione risulta pienamente coerente con i requisiti richiesti ex articolo 39 quinquies, comma 1, lettere a), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

rilevato che, a seguito di indagine informale riguardante le competenze di professionisti del settore di interesse per l'incarico del quale si tratta, è scaturito che la Società Natourism S.r.l. con sede in Trento, Via Roberto da Sanseverino,

95, P. IVA 02327860223, ha svolto tra le varie attività anche i processi di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, come si rileva dal relativo curriculum vitae acquisito dalle Strutture dell'Ente Parco, e che pertanto tale Società si configura come soggetto dotato di comprovata esperienza e competenza tecnica, al fine di assicurare una corretta attuazione degli interventi e delle attività elencate più sopra in premesse;

Precisato in particolare che i contenuti dell'incarico si sviluppa in tre fasi, più precisamente:

- Fase 1 – Rendicontazione delle azioni 2012-2017:**
- incontro con i referenti del PNAB per comprendere e condividere il lavoro svolto negli anni precedenti;
  - raccolta di informazioni/schede di monitoraggio periodico da parte dei soggetti attuatori;
  - analisi e sistemazione delle schede di azioni del piano precedente con indicazioni dei soggetti capofila, i risultati attesi e commenti rispetto all'attuazione delle stesse;
  - sistematizzazione delle schede anche in ottica di continuità sul piano 2018-2022;
  - predisposizione del fascicolo delle schede di azioni inserite nel piano precedente con indicazione della loro realizzazione.

**Fase 2 – definizione e organizzazione del forum territoriali e di approvazione finale:**

- Organizzazione di 3 tavoli territoriali, strutturati in funzione della dimensione del territorio, delle caratteristiche di sviluppo delle vallate e della condivisione delle strategie/progettualità di natura turistica;
- individuare assieme al referente del Parco i soggetti da invitare al forum;
- attività di back office che precede i forum al fine di ottimizzare gli incontri, focalizzare gli obiettivi e raccogliere le idee per formalizzare le schede da inserire nel Programma d'Azione.

**Fase 3 – predisposizione del Piano d'Azione 2018-2022:**

- Stesura del Piano d'azione suddiviso in 5 macro blocchi incluso del rapporto diagnostico, della rendicontazione del piano precedente, della strategia e delle nuove azioni;
- predisposizione della domanda di rivalidazione in lingua inglese.

atteso che con nota prot. n. 372, di data 01 febbraio 2018 si è provveduto a richiedere alla Società Natourism S.r.l. un preventivo di spesa per lo svolgimento dell'incarico di prestazione professionale appena sopra specificato in premessa, dettagliando le attività richieste per l'espletamento dell'incarico;

dato atto che la Società Natourism S.r.l., con propria nota di data 08 febbraio 2018 acquisita con protocollo in entrata n. 480, ha inviato il proprio preventivo di spesa, che evidenzia un corrispettivo complessivo proposto in € 5.410,00, al netto degli oneri fiscali (IVA), e che lo stesso appare pienamente congruo, sia sotto il profilo degli importi proposti sia rispetto alla tipologia di prestazione richiesta, e coerente con i presupposti di cui all'articolo 39 quinquies comma 1, lettera a) della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- precisato in tal senso che la prestazione viene determinata a vacazione, per un numero complessivo di 25 giornate lavorative, per le quali si definisce un corrispettivo giornaliero pari ad € 216,40.=;
- atteso in particolare, in relazione al disposto normativo citato, che:
  - le prestazioni dedotte sono riconducibili ad attività di consulenza professionale (articolo 39 sexes);
  - l'incarico è affidato in via fiduciaria a professionista esterno (articolo 39 septies);
  - il professionista non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità alla accettazione dell'incarico (articolo 39 novies) come risultante da dichiarazione espressa di insussistenza di cause impeditive allo svolgimento dell'incarico, ai sensi della normativa vigente;
  - la proposta di corrispettivo è quantificata a vacazione in via discrezionale, secondo la applicazione di standard usualmente applicati nel settore di interesse, del tutto congruo in relazione alla natura e alla durata dell'incarico;
- atteso inoltre, in relazione alle direttive provinciali in materia di contenimento della spesa corrente e di adozione di spese discrezionali, approvate per l'esercizio 2018, che l'incarico in oggetto assume carattere di istituzionalità e di necessità e pertanto escluso dal novero delle spese assoggettate a limite di impegno annuo complessivo;
- atteso che gli Uffici dell'Ente Parco hanno quindi provveduto alla redazione di uno schema di contratto, nel testo allegato al presente provvedimento, con il quale si stabiliscono l'oggetto e le finalità dell'incarico, le sue forme, le modalità attuative e la sua durata;
- esaminato lo schema di atto negoziale sopra illustrato, e ritenuto degno di approvazione;
- ritenuto quindi di procedere alla stipula di un contratto per prestazioni professionali di consulenza con la Società Natourism S.r.l., nei termini sopra descritti;
- visto il Piano delle Attività 2018-2020 dell'Ente Parco, il quale prevede l'effettuazione della attività sopra descritta;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" ed in particolare l'art. 39 quater del Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- visto il regolamento di attuazione della l.p. 23 del 1990, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il D.P.R. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco", ed in particolare l'articolo 14 dello stesso;

- visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da ultimo emanato in materia "antimafia", per il disposto del quale l'affidamento dell'incarico in oggetto non è soggetto ad alcun tipo di preventivo accertamento, in relazione al valore del medesimo;

- vista inoltre la legge 13 agosto 2010 n. 136, la quale detta norme specifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- visto l'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2018, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;

- visto l'allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciata dal Direttore dell'Ufficio amministrativo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

## DETERMINA

1. di affidare, per quanto in premesse espresso e motivato, e per le finalità più opportune ivi specificate, alla Società Natourism S.r.l. con sede in Trento, Via Roberto da Sanseverino, 95, P. IVA 02327860223, un incarico professionale specifico di consulenza, inerente la seconda rivalutazione della Fase I della CETS, avente per oggetto le seguenti prestazioni:

**Fase 1 – Rendicontazione delle azioni 2012-2017:**

- incontro con i referenti del PNAB per comprendere e condividere il lavoro svolto negli anni precedenti;
- raccolta di informazioni/schede di monitoraggio periodico da parte dei soggetti attuatori;
- analisi e sistemazione delle schede di azioni del piano precedente con indicazioni dei soggetti capofila, i risultati attesi e commenti rispetto all'attuazione delle stesse;
- sistematizzazione delle schede anche in ottica di continuità sul piano 2018-2022;
- predisposizione del fascicolo delle schede di azioni inserite nel piano precedente con indicazione della loro realizzazione.

**Fase 2 – definizione e organizzazione del forum territoriali e di approvazione finale:**

- Organizzazione di 3 tavoli territoriali, strutturati in funzione della dimensione del territorio, delle caratteristiche di sviluppo delle vallate e della condivisione delle strategie/progettualità di natura turistica;
- individuare assieme al referente del Parco i soggetti da invitare ai forum;

- attività di back office che precede i forum al fine di ottimizzare gli incontri, focalizzare gli obiettivi e raccogliere le idee per formalizzare le schede da inserire nel Programma d'Azione.

### Fase 3 - predispizione del Piano d'Azione 2018-2022:

- Stesura del Piano d'azione suddiviso in 5 macro blocchi incluso del rapporto diagnostico, della rendicontazione del piano precedente, della strategia e delle nuove azioni;
- predispizione della domanda di rivalidazione in lingua inglese.

2. di approvare, per i fini di cui al punto 1 del dispositivo, lo schema di contratto di incarico, nel testo predisposto dagli uffici e allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che si provvederà alla formalizzazione dell'incarico di cui al punto 1 del dispositivo mediante sottoscrizione definitiva dell'atto di incarico di cui al punto 2 del dispositivo;

4. di specificare che l'incarico è affidato secondo quanto previsto dal capo I bis della L.p. n. 23 del 1990 e delle disposizioni attuative di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 e al "Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. 23/1990";
5. di stabilire che l'incarico dovrà essere concluso entro il 30 aprile 2018;

6. di riconoscere alla Società Natourism S.r.l., per le prestazioni professionali sopra riportate, il corrispettivo complessivo di € 5.410,00, ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 6.600,20, comprensivo anche delle eventuali spese connesse con la effettuazione dell'incarico;

7. di dare atto che la spesa relativa al processo di rivalidazione da versare ad Europarc Federation ammonta ad € 3.000,00 (comprensivo di IVA);

8. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, determinabile in complessivi € 3.000,00 con imputazione al capitolo 1060 ed € 6.600,20, con imputazione al capitolo 1070 del Bilancio gestionale, esercizio 2018, ed in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

9. di dare atto che la certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 non è richiesta, in conformità a quanto disposto dal d. P. R. 3 giugno 1998, n. 252, per erogazioni il cui valore complessivo non superi euro 154.937,07.=?

10. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso a favore della Società Natourism S.r.l., con le modalità stabilite nella convenzione di incarico, su presentazione di idonea documentazione fiscale.

IL DIRETTORE  
 dott. Cristiano Rottini



IL DIRETTORE  
 dott. Cristiano Trotter

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

c e r t i f i c a

Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**      Esercizio finanziario 2018

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979, n. 7. Visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p. 14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO		BILANCIO		N. IMPEGNO	
1060	2018	2018	2018		
1070					

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Parte integrante della determinazione del Direttore n. 18 di data 14 febbraio 2018

ENTE PARCO

"ADAMELLO BRENTA"

Provincia autonoma di Trento

REP:

CIG:

CUP:

## CONTRATTO

per il conferimento di un incarico di consulenza relativa alla seconda rivalidazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile Fase I.

Tra i Signori:

- dott. Cristiano Trotter, nato a Mezzano (TN) il 27 novembre 1964 e domiciliato per la carica in Strembo presso la Sede dell'Ente Parco "Adamello Brenta" Via Nazionale 24, codice fiscale 95006040224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore,
- dott.ssa Maura Gasperi, nata a Tione di Trento (TN) il 05.06.1975, in qualità di Legale Rappresentante della Società Natourism s.r.l. con sede in Trento, via Roberto da Sanseverino, 95, C.F. e P. IVA 02327860223

in conformità di quanto previsto:

- dal Piano delle Attività dell'Ente Parco per il triennio 2018-2020,
- dalla determinazione del Direttore n. 18, di data 14/02/2018, che prevede la stipulazione del presente atto,
- vista la Legge 17 gennaio 1994, n. 47 nonché il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in materia di normativa antimafia, per il disposto del quale la stipulazione del presente contratto non è soggetta a preventiva acquisizione di certificazione della Prefettura competente;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. In attuazione del Piano delle Attività dell'Ente Parco Adamello Brenta (di seguito: Ente Parco) per il 2018-2020 l'Ente Parco come sopra rappresentato, affida alla Società Natourism S.r.l., di seguito denominata "Società", che accetta, un incarico di consulenza avente natura professionale e rientrante nelle prestazioni di cui alla attività abituale dello stesso, avente per oggetto le seguenti prestazioni specifiche:

**Fase 1 – Rendicontazione delle azioni 2012-2017:**

- ✓ incontro con i referenti del PNA per comprendere e condividere il lavoro svolto negli anni precedenti;
- ✓ raccolta di informazioni/schede di monitoraggio periodico da parte dei soggetti attuatori;
- ✓ analisi e sistemazione delle schede di azioni del piano precedente con indicazioni dei soggetti capofila, i risultati attesi e commenti rispetto all'attuazione delle stesse;
- ✓ sistemazione delle schede anche in ottica di continuità sul piano 2018-2022;
- ✓ predisposizione del fascicolo delle schede di azioni inserite nel piano precedente con indicazione della loro realizzazione.

**Fase 2 – definizione e organizzazione del forum territoriali e di approvazione finale:**

- ✓ organizzazione di 3 tavoli territoriali, strutturati in funzione della dimensione del territorio, delle caratteristiche di sviluppo delle vallate e della condivisione delle strategie/progettualità di natura turistica;
- ✓ individuare assieme al referente del Parco i soggetti da invitare ai forum;
- ✓ attività di back office che precede i forum al fine di ottimizzare gli incontri, focalizzare gli obiettivi e raccogliere le idee per formalizzare le schede da inserire nel Programma d'Azione.

**Fase 3 – predisposizione del Piano d'Azione 2018-2022:**

- ✓ Stesura del Piano d'azione suddiviso in 5 macro blocchi incluso del rapporto diagnostico, della rendicontazione del piano precedente, della strategia e delle nuove azioni;
- ✓ predisposizione della domanda di rivalidazione in lingua inglese.

2. L'oggetto dell'incarico, di cui al comma precedente, nonché il contenuto dell'offerta della Società di data 08 febbraio 2018 - che viene allegata alla presente convenzione quale sua parte integrante - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Direttore dell'Ente Parco e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione.

## ART. 2

1. L'Ente Parco sarà costantemente informato sullo svolgimento delle prestazioni professionali esercitate e potrà fornire opportune direttive in merito.

1. L'ammontare del compenso dovuto dall'Ente Parco alla Società, per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, è calcolato a vacanza ed è pari a Euro 5.410,00=, di cui al preventivo di data 08 febbraio 2018, al netto degli oneri fiscali, da determinarsi nella misura di Legge, allegato alla presente convenzione.
2. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto dall'Ente Parco alla Società, previa emissione di fattura, a saldo dell'onorario ad avvenuta approvazione degli elaborati prodotti, anche solo dal punto di vista tecnico, ad avvenuta verifica da parte della Amministrazione della correttezza della prestazione mediante attestazione del Direttore.
3. Al fine della corresponsione dei pagamenti la Società è autorizzata ad emettere la relativa fattura ad avvenuta emissione della correttezza della prestazione da parte del Direttore dell'Ente Parco.
4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente Parco della fattura emessa dalla Società. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta del DURC fino alla sua acquisizione.
5. Nel caso in cui il pagamento dell'importo maturato non avvenga entro i previsti 30 giorni, non per colpa della Società, la stessa è fin d'ora autorizzata ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua Servizio di tesoreria dell'Ente Parco, presentando la

#### **ART. 4**

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere completate entro il 30 aprile 2018.
2. Per motivi validi e giustificati, l'Ente Parco, con nota del Direttore, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dalla Società allo stesso Ente, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1.

#### **ART. 3**

1. La Società, fino al momento dell'approvazione definitiva degli elaborati prodotti in forza dell'incarico, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che l'Ente Parco intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. La Società si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
2. La Società si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del Direttore dell'Ente Parco, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'incarico oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposte in offerta.
3. Per l'espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione, la Società deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
4. La Società, fino al momento dell'approvazione definitiva degli elaborati prodotti in forza dell'incarico, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che l'Ente Parco intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. La Società si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

fattura vistata dal Direttore. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico dell'Ente Parco.

6. Il pagamento potrà essere sospeso in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali della Società o gravi deficienze negli elaborati presentati, comunicati alla medesima Società mediante nota del Direttore.

#### **ART. 5**

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il codice CIG del presente contratto è: **ZF9224CBCF**.

#### **ART. 6**

1. La Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente Parco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del medesimo professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine la Società dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Società, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società, il

#### ART. 9

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
  - ✓ i dati forniti dalla Società verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
  - ✓ il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
  - ✓ il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse della Società;
  - ✓ titolare del trattamento è l'Ente Parco;
  - ✓ responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco;
  - ✓ in ogni momento la Società potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### ART. 8

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
2. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Società, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà determinato dall'Ente Parco in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.
4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ditta.

#### ART. 7

5. La stipulazione del contratto da parte del consulente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di incarichi, delle norme che regolano il presente incarico, nonché delle condizioni che attongono all'esecuzione dell'incarico.
6. La stipulazione del contratto da parte del consulente equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'incarico.
5. La stipulazione del contratto da parte del consulente equivale a dichiarazione di fatti, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il consulente, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente schema, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme derogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

#### ART. 10

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico della Professionista, mentre l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'Ente Parco quale destinataria della prestazione.
2. Con la sottoscrizione del presente atto la Società dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge - e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

#### ART. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto che riguarda prestazione di servizi soggetta all'I.V.A.

Formato in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Strembo,

LA SOCIETA'  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
dott.ssa Maura Gasperi

Strembo, \_\_\_\_\_

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

LA SOCIETA'  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
dott.ssa Maura Gasperi

ENTE PARCO  
NATURALE ADAMELLO BRENTA  
IL DIRETTORE  
dott. Cristiano Trotter

IL DIRETTORE  
- dott. Cristiano Trotter



Parte integrante della determinazione del Direttore n. 18 di data 14 febbraio 2018